

N. R.G. 25111/2019



**Tribunale di Napoli**

**8 SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. \_\_\_\_\_, letti gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 4.11.2021 ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS E SS C.P.C.**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 25111/2019 R.G. promossa da:

Maria (nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed ivi residente alla Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_), in proprio e nella qualità di erede del Sig. Antonio \_\_\_\_\_ (nato il \_\_\_\_\_ e deceduto il \_\_\_\_\_), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Liguori (C.F. LGR MHL 58P14 F839K), dall'avv. Vincenzo Liguori (C.F. LGR VCN 90T17 F839C) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Napoli al Centro Direzionale Is. F4 in virtù di procura alle liti in calce al ricorso – ricorrente  
Contro  
L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Antonio Cardarelli", C.F. \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante p.t., con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Pasquale \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con questi elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, giusta procura in atti – resistente

**OGGETTO:** *Responsabilità professionale*

\*\*\*\*\*



Con ricorso ex art.702 bis c.p.c., depositato in data 05.09.2019, la sig.ra  
Maria, in proprio e in qualità di erede del sig. Antonio,  
deceduto in data , ricorreva, dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi  
ottenere la condanna dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli" al risarcimento dei danni  
patrimoniali e non, subiti a causa del decesso del di Lei de cuius.

La causa, iscritta al ruolo generale n.25111/19, veniva assegnata per la  
trattazione al Giudice Dott. , il quale fissava l'udienza di  
comparazione delle parti per il giorno 09.03.2020, assegnando a parte  
convenuta termine per la costituzione entro il 07.02.2020.

Si costituiva regolarmente in giudizio l'A.O.R.N. "A. Cardarelli", chiedendo  
l'integrale accoglimento delle conclusioni rese in sede di comparsa, per il  
rigetto della domanda.

In corso di giudizio, a sostegno della domanda della ricorrente, i Signori  
Anna, Salvatore, Annunziata, Pasquale, Maria, Gennaro,  
Emanuela ed Anna, , spiegavano intervento volontario adesivo dipendente, ai  
sensi dell'art. 105, co.2, c.p.c.

Indi, formulata proposta transattiva con ordinanza ex art. 185 bis c.p.c.  
accettata da parte attrice ma rifiutata da parte convenuta, la causa è stata  
assunta in riserva.

\*\*\*\*\*

La domanda giudiziale proposta dall'attrice in termini di sussistenza di una  
responsabilità professionale per violazione delle regole proprie dell'arte medica  
è fondata e merita, pertanto, di trovare accoglimento, alla stregua delle  
osservazioni che vengono di seguito sviluppate.

Ed invero, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza



- In **ACCOGLIMENTO** della **DOMANDA GIUDIZIALE**:
- **CONDANNA** l'aorn Cardarelli, al **PAGAMENTO**, in favore dell'attrice, della somma di euro 87.000,00 A **TITOLO** di **RISARCIMENTO DEL DANNO IURE HEREDITARIO E DELLA SOMMA DI EURO 27.500,00 A TITOLO DI DANNO IURE PROPRIO OLTRE INTERESSI AL TASSO LEGALE CODICISTICO DALLA DEPOSITO DELLA PRESENTE ORDINANZA SINO AL SODDISFO**;
- **CONDANNA** la convenuta, al **PAGAMENTO**, in favore dell'attore, delle **SPESE** del **PRESENTE GIUDIZIO**
  
- **PONE**, definitivamente, a **CARICO** della convenuta le spese di CTU come liquidate nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c.;
- 
- **Si comunichi.**

***Così deciso in NAPOLI, il 9.11.2021.***

**IL GIUDICE**

*dott.*

